



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE ordinario di MESSINA**  
**II Sezione Civile**  
**Ufficio Procedure Concorsuali**

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo	Presidente
Dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento unitario n. 92-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e per l'apertura della liquidazione controllata proposto da

**CONFESERFIDI Società Consortile a r.l.**, con sede in Scicli (RG), Via dei Lillà n° 22, (P.IVA: 01188660888), in persona dell'Amministratore Delegato dott. Bartolomeo Mililli, nato a Scicli il 26.02.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Sallemi, questi anche nella qualità di procuratore distrattario, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, via Roma n° 200,

-ricorrente-

nei confronti di

**CADILI Michele**, C.F. CDLMHL78S11F158P, nato a Messina (ME) il giorno 11 novembre 1978, ivi residente in via Petrazza n.6, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Laresca del Foro di Messina e dall'avv. Rosina De Marco del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Laresca in Messina a Via Dogali 25,

-resistente-

Visto il ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 da CONFESERFIDI Società Consortile a r.l. che ha domandato, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CADILI MICHELE, già titolare dell'omonima impresa individuale cancellata in data 31.01.2024 P. IVA: 02652330834, nato a Messina (ME) il 11.11.1978 (C.F.: CDLMHL78S11F158P) ed ivi residente in via Salita Petrazza n. 6 – Frazione Montesanto, ed ha formulato, in via subordinata, istanza per l'apertura della liquidazione controllata;

rilevato che Cadili Michele si è costituito con memoria del 9 gennaio 2025, contestando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

che all'udienza del 24 gennaio 2025 il Giudice designato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio;

ritenuto che il Tribunale adito è territorialmente competente avendo Cadili



Michele già titolare dell'omonima impresa individuale, cancellata in data 31.01.2024, sede in Messina (ME), salita Petrazza 6 cap 98124;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva della parte ricorrente in quanto creditrice del resistente in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 362/2024 emesso il 14-17.04.2023, con il quale è stato ingiunto - non opposto nei termini di legge e munito della definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - nei confronti del sig. CADILI MICHELE, già titolare della cessata omonima impresa individuale (P. IVA: 02652330834), nato a Messina (ME) il 11.11.1978 (C.F.: CDLMHL78S11F158P) ed ivi residente in via Salita Petrazza n. 6 – Frazione Montesanto il pagamento della somma di € 15.631,53 oltre interessi al tasso annuo del 4,00% + 2% di mora dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio distratte in favore del procuratore antistatario;

considerato che CONFESERFIDI Società Consortile a r.l. è senz'altro dotato di legittimazione attiva, essendo titolare di credito consacrato nel predetto titolo monitorio, a nulla valendo che non abbia intrapreso precedenti azioni esecutive mobiliari o immobiliari, atteso che il precedente avvio di azioni esecutive contro il debitore non è presupposto per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, quanto piuttosto l'esistenza della qualità di creditore del ricorrente, ai fini dell'accertamento della legittimazione attiva dell'istante;

ritenuto, quanto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che la stessa non sia meritevole di accoglimento, atteso che dalla documentazione complessivamente acquisita risulta che la resistente sia "impresa minore" ai sensi dell'art. 2 CCII;

che, in particolare, dall'analisi delle dichiarazioni fiscali agli atti, invero, risulta che il resistente non abbia superato le soglie di cui alla prefata norma in relazione ai tre esercizi antecedenti alla data di proposizione dell'istanza di liquidazione;

che dai modelli IVA acquisiti risulta per l'anno 2021 un volume di affari di euro 45.061,00, per l'anno 2022 di euro 52.436,00, per l'anno 2023 di euro 23.390,00;

rilevato, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che sussiste il requisito di procedibilità di cui al comma 2 dell'art. 268 CCII a mente del quale *"non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila"*, in quanto in base alla certificazione resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 16 dicembre 2024, la ditta individuale Cadili Michele risulta debitrice di euro 65.398,13 nei confronti dell'Erario;

che, pertanto, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo che: - il debitore si trovi in stato di insolvenza; - l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000,00; - non deve risultare, in caso di imprenditore individuale, attestazione dell'OCC, richiesta dal debitore, in merito all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, da eccepire entro la prima udienza, allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3 CCII;

che l'inadempimento all'obbligazione vantata dal creditore istante costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;



che non è immaginabile come l'impresa - cancellata dal registro delle imprese in data 30.01.2024 - possa far fronte con gli ordinari mezzi di pagamento alla ingente esposizione debitoria accumulata;

che Cadili Michele non ha prodotto alcuna attestazione da parte dell'OCC;

considerato che l'iniziativa da parte del creditore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;

ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in subordine da parte del creditore sia, pertanto, meritevole di accoglimento;

osservato, quanto alla nomina del liquidatore, che esso va individuato dal Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore

P.Q.M.

**RIGETTA** la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di CADILI MICHELE, già titolare dell'omonima impresa individuale cancellata in data 31.01.2024 P. IVA: 02652330834, nato a Messina (ME) il 11.11.1978 (C.F.: CDLMHL78S11F158P) ed ivi residente in via Salita Petrazza n. 6 – Frazione Montesanto;

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del patrimonio di CADILI MICHELE, già titolare dell'omonima impresa individuale cancellata in data 31.01.2024 P. IVA: 02652330834, nato a Messina (ME) il 11.11.1978 (C.F.: CDLMHL78S11F158P) ed ivi residente in via Salita Petrazza n. 6 – Frazione Montesanto;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

NOMINA

**Liquidatore l'avv. VISCO ANTONIO**

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

**DISPONE CHE IL LIQUIDATORE**

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;



- NOTIFICHI la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma IV CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti al giudice delegato una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare al giudice delegato il rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 275 comma III e a richiedere la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta eseguito il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

### **AVVERTE IL LIQUIDATORE**

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;



- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

### **ORDINA**

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. g).

### **DISPONE**

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. f).

### **DISPONE**

Che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.01.2025

Il Giudice relatore  
*dott.ssa Maria Carmela D'Angelo*

Il Presidente  
*dott. Ugo Scavuzzo*

